

**DECRETO 20 dicembre 2005**

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 18-1-2006)

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI  
CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;

Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia è stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;

Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.

3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresì al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.

5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;

b) l'allegato I è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro

delle attività produttive

Scajola